Numero registro generale 15954/2021
Numero sezionale 2469/2026
Numero di raccolta generale 30167/2026
Data pubblicazione 26/11/2026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Oggetto:
PROFESSIONI
Ud.17/11/2026 CC

Composta da:

Mauro Criscuolo	Presidente
Chiara Besso Marcheis	Consigliere
Valeria Pirari	Consigliere Rel.
Andrea Penta	Consigliere
Dario Cavallari	Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15954/2021 R.G. proposto da

[redacted] S.P.A., in persona del suo Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli Avvocati [redacted] e [redacted];

– ricorrente–

Contro

[redacted] rappresentato e difeso dall'Avv. [redacted]

-controricorrente -

avverso la sentenza n. 3095/2020 della Corte d'appello di Bologna, pubblicata il 1/12/2020 e non notificata;

lette le memorie delle parti;

Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2153741fb8ab6dd7ff29c070e24d6218

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2024 dalla dott.ssa Valeria Pirari;

Rilevato che:

1. Con atto del 7/6//2012, [redacted] s.p.a. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. [redacted] del 12-13/4/2012, con il quale [redacted] le aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 178.000,00 per l'attività di consulente del lavoro svolta negli anni 2009-2010-2011 in virtù di modulo del 1 gennaio 2009, sostenendo che quest'ultimo documento, sottoscritto da [redacted] e [redacted] rispettivamente collaboratore, amministratore e socio della società [redacted] s.r.l., a cui da anni aveva affidato il compito di gestire il personale dietro pagamento di un compenso mensile, non avesse conferito al professionista un nuovo incarico retribuito, ma fosse stata sottoscritta al solo scopo di fornire ai consulenti della predetta società la delega necessaria agli adempimenti relativi alla tenuta del Libro Unico del Lavoro, senza modificare il precedente rapporto intrattenuto con la società, tant'è che l'ingiungente non aveva dimostrato di avere svolto attività ulteriore e diversa da quella commissionata alla stessa e regolarmente pagata.

[redacted] si costituì, sostenendo, per contro, che quella scrittura fosse idonea a dimostrare il conferimento di un incarico professionale diretto, distinto da quello intercorso con la [redacted] s.r.l. ed effettivamente eseguito.

A fronte di tale difesa, l'opponente [redacted] s.p.a. richiamò l'inadempimento di [redacted] dedotto in un diverso giudizio.

Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2153741fb8ab6dd7ff29c070e24d6218

Il Tribunale di Piacenza, con sentenza n. 492/2017 del 23 agosto 2017, rigettò l'opposizione, ritenne provati il conferimento e l'esecuzione dell'incarico e rigettò anche la domanda riconvenzionale proposta.

Il giudizio di gravame, interposto da [redacted] s.p.a., col quale dedusse che la scrittura del 1 gennaio 2009 fosse stata sottoscritta per effetto dei raggiri dei consulenti e dovesse quindi essere annullata per dolo, che fosse meramente apparente, che le prove testimoniali dimostrassero la continuità dell'unico rapporto con [redacted] S.r.l., che le prestazioni e i compensi di [redacted] non fossero autonomi e che il Tribunale avesse pronunciato su una domanda riconvenzionale mai proposta, si concluse, nella resistenza di [redacted] con la sentenza n. 3095/2020, deliberata il 29 settembre 2020 e pubblicata il 1 dicembre 2020, con la quale la Corte d'Appello di Bologna confermò la sentenza impugnata, salvo revocare il capo relativo alla domanda riconvenzionale di risarcimento.

Per quanto qui interessa, la Corte ritenne che [redacted] s.p.a. non avesse formulato in primo grado una domanda di annullamento del contratto per dolo e che il giudice non potesse pronunciarlo d'ufficio. Osservò inoltre che, secondo la stessa prospettazione di [redacted] s.p.a., la scrittura non esprimeva una volontà viziata dai raggiri, ma un incarico soltanto apparente e destinato a non produrre effetti: la questione riguardava quindi una simulazione, della quale non era stata fornita prova. Giudicò generiche o irrilevanti le prove testimoniali dedotte e reputò la scrittura e la documentazione idonee a dimostrare un incarico autonomo a [redacted] più ampio delle attività di cui [redacted] s.r.l. era stata

Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2153741fb8ab6dd7ff29c070e24d6218

investita; ravvisò invece ultrapetizione nel rigetto della domanda riconvenzionale mai proposta.

2. Avverso questa sentenza Società [redacted] s.p.a. propone ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi. [redacted] resiste con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

Ritenuto che:

1. Preliminarmente va respinta l'eccezione di tardività del controricorso sollevata dalla ricorrente nella memoria, siccome notificato in data 08/07/2021, ma depositato agli atti del processo solo in data 22/07/2026.

L'art. 370 c.p.c., nella versione *ratione temporis* applicabile, stabiliva che il controricorso dovesse essere notificato al ricorrente nel domicilio eletto entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso e depositato nella cancelleria della Corte entro venti giorni dalla notificazione.

Tale norma è stata interpretata da questa Corte nel senso che la tardività del deposito nella cancelleria del controricorso perché effettuato oltre il ventesimo giorno dalla notificazione, implica improcedibilità del controricorso medesimo, evincendosi tale sanzione, pur in difetto di una espressa previsione della norma che fissa l'indicato termine (art. 370, terzo comma, c.p.c.), dai principi generali del processo civile in tema di inosservanza di termini inerenti ad atti processuali con i quali la parte porta a conoscenza del giudice e dell'avversario le proprie difese, con la conseguenza che non può tenersi conto né del controricorso, né

Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2153741fb8ab6dd7ff29c070e24d6218

dell'eventuale memoria depositata ai sensi dell'art.378 c.p.c. (Cass., Sez. 3, 10/03/2000, n. 2805; Cass., Sez. 5, 23/04/2025, n. 10608).

Nella specie, risulta che il controricorso è stato notificato il giorno 8/7/2021 e che il deposito è avvenuto il 23/7/2021, nel termine dei venti giorni sancito dalla citata disposizione.

2. Venendo al merito, con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 5, e art. 2, legge 11.01.1979 n. 12, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere i giudici di merito ritenuto che le attività di consulenza del lavoro svolte da [redacted] non rientrassero nel servizio affidato da [redacted] alla [redacted] e che, dal 1 gennaio 2009, [redacted] avesse conferito direttamente a [redacted] un autonomo incarico professionale, distinto da quello conferito alla [redacted] e suscettibile di separato compenso. La ricorrente ha in merito rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 12/1979, la [redacted] poteva svolgere l'intero servizio di gestione e consulenza del personale avvalendosi di consulenti del lavoro iscritti all'albo, sicché non corrispondeva al vero quanto sostenuto da [redacted] secondo cui l'incarico gli era stato conferito in quanto la medesima attività era preclusa alla società ai sensi dell'art. 1 della citata legge, stante la comunicazione inoltrata dalla società alla Direzione provinciale del Lavoro di Piacenza in data 25/7/2007; che, pertanto, la [redacted] aveva fornito sia prestazioni di tipo meccanico ed esecutivo, sia prodromiche e necessarie di carattere valutativo implicanti precise cognizioni lavoristico-previdenziali; che [redacted] aveva operato quale collaboratore incaricato dalla [redacted] e che fatture, pagamenti,

Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2153741fb8ab6dd7ff29c070e24d6218

corrispondenza e comunicazione di recesso alla [redacted] attestavano, anche dopo il 2009, un unico rapporto contrattuale tra [redacted] e quest'ultima società. Ha inoltre dedotto che il documento del 1° gennaio 2009, inizialmente sottoscritto dal solo [redacted] e solo successivamente al giudizio integrato con le firme di [redacted] e [redacted] non provava un incarico autonomo a quest'ultimo, incarico che non aveva comunque ricevuto concreta attuazione. Ne derivava, secondo la ricorrente, l'insussistenza del diritto di [redacted] a percepire da [redacted] un ulteriore compenso per prestazioni già comprese in quelle affidate e pagate alla [redacted]

Il motivo è inammissibile.

Le doglianze proposte dalla società ricorrente sono, infatti, volte a un nuovo apprezzamento della prova documentale per accreditare innanzi a questa Corte di legittimità un nuovo e rinnovato giudizio in relazione alla sostanziale coincidenza tra gli incarichi conferiti alla società [redacted] e a [redacted] e alla conseguente insussistenza di un incarico autonomo a quest'ultimo. E ciò senza neanche articolare, sulle questioni sopra prospettate, il vizio di omesso esame di fatto decisivo, ai sensi del novellato articolo 360, primo comma, n. 5, c.p.c., unico strumento attraverso il quale è possibile oggi sindacare, con ricorso per cassazione, il tessuto argomentativo di un provvedimento impugnato in sede di legittimità, laddove quest'ultimo dovesse omettere l'esame di un "fatto storico", oggetto di discussione tra le parti e decisivo ai fini dell'adozione della decisione giudiziale (Cass., Sez.1, 12/5/2023, n. 13112).

Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2153741fb8ab6dd7ff29c070e24d6218

Va del resto ribadito che, in tema di prova, spetta, in via esclusiva, al giudice di merito il compito di individuare, secondo il suo prudente apprezzamento, le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante (in questi termini, Cass., Sez. L, 13/6/2014, n. 13485).

3. Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 5, della l. n. 12/1979 e dell'art. 1292 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere i giudici di merito escluso l'unitarietà dell'incarico di consulenza affidato alla [redacted] a [redacted] e [redacted] sostenendo che, in base alla scrittura del 1/1/2009 quest'ultimo (e gli altri due consulenti [redacted] fossero stati incaricati di prestazioni consistenti in un'attività più ampia e complessa dei meri adempimenti di elaborazione dati eseguiti da [redacted] quali risultanti dalle fatture dalla stessa emesse e dalla descrizione contenuta nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, e che la dimostrazione del diverso contenuto delle prestazioni di [redacted] rispetto a quelle meramente contabili di [redacted] fosse stata confermata dalla medesima appellante, allorché aveva fatto riferimento a gravi

Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2153741fb8ab6dd7ff29c070e24d6218

inadempienze del professionista in relazione alla predisposizione di un contratto di lavoro, senza così applicare il criterio della solidarietà attiva ex art. 1292 c.c. e riconoscere efficacia liberatoria ai pagamenti eseguiti da [redacted] alla [redacted]

La ricorrente ha in merito rilevato che la prestazione era unica e indivisibile, che i compensi erano stati integralmente fatturati e pagati alla [redacted] anche per le annualità rivendicate, che [redacted] non aveva provato attività estranee alla sua struttura e che la contestazione del suo operato riguardava prestazioni svolte all'interno della società [redacted] sicché non dimostrava un distinto mandato né fondava ulteriori pretese economiche.

Il motivo è inammissibile.

Si legge nella sentenza impugnata che la qualifica di collaboratore della società [redacted] propria di [redacted] non escludeva che questi fosse stato direttamente incaricato di prestazioni professionali non coincidenti con quelle della società, come arguibile dalla scrittura privata del 1/1/2009 e quindi di un'attività ben più ampia e complessa dei meri adempimenti di elaborazione dati eseguiti da [redacted] quali risultanti dalle fatture emesse a carico di [redacted] e dalla descrizione contenuta nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, e dalla descrizione dell'inadempimento imputato al professionista dalla medesima società opponente e riferito all'erroneità di un contratto di lavoro dal medesimo redatto.

Orbene, in disparte la novità della questione prospettata con la censura, non essendovi menzione della dedotta sussistenza di una solidarietà attiva tra società e professionista, la censura è anche infondata nel merito, posto che la solidarietà attiva nelle

Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2153741fb8ab6dd7ff29c070e24d6218

obbligazioni non si presume, ma deve risultare espressamente dalla legge o dal titolo (tra le tante Sez. 3 n. 10725 del 11/08/2000

Infatti, come affermato da una risalente pronuncia di questa Corte e costantemente confermato successivamente, il vincolo solidale è disciplinato, in via generale, dall'art.1292 c.c., ma, a differenza della solidarietà passiva, che costituisce il modo normale di essere delle obbligazioni con pluralità di debitori ex art. 1294 c.c., la solidarietà attiva sussiste soltanto se espressamente prevista da specifica pattuizione, non essendo sufficienti a farla presumere la identità della *res debita*, e della *causa obligandi* (sul punto Cass., Sez. 3, 7/3/1966, n. 658).

Invero, a differenza di quanto accade per la solidarietà passiva tra più debitori obbligati tutti per la medesima prestazione ai sensi dell'art. 1292, prima parte, c.c., che si presume se da titolo o dalla legge non risulta diversamente, l'interesse, proprio del creditore, di disporre della possibilità di una sola esecuzione nei confronti del patrimonio prescelto non sussiste nel caso di rapporto obbligatorio con pluralità di creditori, potendo, al contrario, non risultare vantaggioso per il creditore che non abbia ottenuto l'adempimento dover ricorrere ad azione di regresso verso il creditore che abbia riscosso, anziché verso l'originario debitore.

Ne deriva che la solidarietà attiva intanto può dirsi ravvisabile in quanto sia stata espressamente prevista da un titolo negoziale (*causa obligandi*) o legale (es. art. 1830 c.c.) preesistente alla richiesta di adempimento (Cass., Sez. 2, 29/5/1998, n. 5316;

Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2153741fb8ab6dd7ff29c070e24d6218

Cass., Sez. U, 25/10/1979, n. 5572; Cass., Sez. 3, 07/03/1966, n. 658).

Pertanto, non assume alcuna rilevanza l'identità qualitativa della prestazione (*eadem res debita*) e dell'obbligazione (*eadem causa debendi*) (Cass., Sez. 3, 07/03/1966, n. 658; Cass., Sez. U, 25/10/1979, n. 5572), né l'identità di oggetto e di causa, essendo sufficiente che, pur senza formule sacramentali, sia accertabile l'univoca volontà delle parti di attribuire a ciascuno dei creditori il diritto di pretendere l'adempimento dell'intera obbligazione, con effetto liberatorio anche nei confronti degli altri creditori (Cass., Sez. U, 25/10/1979, n. 5572, cit.; anche Cass., Sez. 1, 21/05/1983, n. 3524).

Orbene, la ricorrente non soltanto non ha specificato quando avesse dedotto la questione dinanzi al giudice di merito, né indicato in quale atto del giudizio precedente lo avesse fatto (Cass., Sez. 6-5, 13/12/2019, n. 32804; Cass., Sez. 6-1, 13/6/2018, n. 15430), ma non ha neanche riportato il contenuto della scrittura, onde consentire a questa Corte di controllare *ex actis* la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa e, in caso positivo, di verificare la sussistenza della dedotta violazione di legge.

4. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta l'omesso esame dell'inefficacia e/o dell'inapplicabilità dell'art. 17 DM 430/1992 fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., per avere i giudici di merito applicato al compenso preteso da [redacted] il regime di abbonamento annuale previsto dall'art. 17 del d.m. n. 430/1992, omettendo di esaminare la mancanza di

Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2153741fb8ab6dd7ff29c070e24d6218

una specifica pattuizione tra [redacted] e il professionista. La ricorrente ha in merito rilevato che la scrittura del 1° gennaio 2009, non sottoscritta da [redacted] al momento della formazione, non menzionava espressamente il regime di abbonamento né il relativo criterio forfettario di quantificazione; che la clausola n. 8 richiamava l'art. 17 soltanto per il compenso dovuto in caso di scioglimento anticipato; che non vi era stata alcuna trattativa seria, effettiva e individuale sulla tariffa; e che [redacted] tra il 2009 e il 2011, non aveva mai richiesto pagamenti annuali. Tali fatti, ritualmente dedotti, avrebbero escluso l'applicabilità della tariffa in abbonamento e la conseguente pretesa economica.

Il motivo è inammissibile.

Infatti, nell'ipotesi di c.d. «doppia conforme», prevista dall'art. 348-*ter*, quinto comma, c.p.c. (applicabile, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ai giudizi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato dall'art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (per tutte, Cass., Sez. 5, 18/12/2014, n. 26860; Cass., Sez. 5, 11/05/2018, n. 11439;

Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2153741fb8ab6dd7ff29c070e24d6218

Cass., sez. 1, 22/12/2016, n. 26774; Cass., sez. L., 06/08/2019, n. 20994), incombente questo rimasto inadempiuto nella specie.

In definitiva, il ricorso deve essere respinto.

5. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della ricorrente.

6. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell'art. 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 novembre 2026.

Il Presidente
Mauro Criscuolo

Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2153741fb8ab6dd7ff29c070e24d6218